

Proc. 6/'22 R.G. liquidaz patr.



**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI**

(Art. 14 quinquies l. 3/'12)

Il Giudice, dott. Nicola Valletta,

nella procedura di crisi da sovraindebitamento a carico di Valter Valentino Tontodonati, rubricata al n. 6/'22 R.G.;

- vista la domanda ex artt. 14 ter e seguenti l. 3/'12 depositata dal debitore;
- ritenuto che non ricorrano per il debitore ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/'12;
- ritenuto che ricorra il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;
- ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti all'art. 14 ter l. 3/'12;
- letta la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, l. 3/'12 resa dalla dott.ssa Rita D'Alessandro, designato con provvedimento del referente dell'O.C.C. Tollo a svolgere le funzioni di gestore della crisi;
- ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
- visto l'art. 14 quinquies l. 3/'12;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

di apertura della procedura di liquidazione;

- nomina quale liquidatore la dott.ssa Rita D'Alessandro;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, l. 3/'12 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

- dispone che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Chieti;
- ordina la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;
- ordina il rilascio dei beni oggetto della procedura di liquidazione con la sola eccezione dell'abitazione di residenza nella quale il debitore potrà permanere fino al compimento delle operazioni di vendita;
- fissa in euro 24.000,00 il limite (riferito ad anno e al nucleo familiare; di esse, € 14.400,00 per il mantenimento di tre figli) di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. 3/'12;
- dispone che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti l. 3/'12.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente e al liquidatore nominato.

Chieti 21/4/'22

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)